

TRIBUNALE DI ROMA

Il presidente del tribunale di Roma con parere favorevole del PM, con provvedimento del 17/10/07 autorizzava la Immobiliare Maurizio s.r.l. a citare in giudizio personalmente alcuni condomini del Condominio via E. Paladini n° 55 roma e per il resto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; che la citazione proposta dalla attrice ha per oggetto la revisione delle tabelle millesimale ritenute dalla società attrice, per quanto alla medesima attribuito, errata per eccesso, giusta perizia tecnica di parte depositata in fascicolo laddove risultano mmll. 103,49 e quindi cita tutti i condomini, siano essi proprietari esclusivi che comproprietari, del Condominio di Roma via E. Paladini n° 55 a comparire all'udienza del giorno 21/04/08 ore di rito, davanti al tribunale di roma, nella nota sede di via G. Cesare n° 54, Sezione e Giudice designandi, ex art. 168 c.p.c., con invito a costituirsi almeno venti giorni prima della suddetta udienza ovvero di quella fissata ex art. 168-bis c.p.c. ed avvertimento che in caso di mancata costituzione entro il suddetto termine, i convenuti potranno incorrere nelle decadenze ex art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice adito: a) sulla base di quanto rilevato in premessa nonché nell'allegata consulenza di parte, accertare e dichiarare che i valori millesimali corretti da attribuire all'immobile di proprietà della società attrice sono pari a mmll 103,49, ovvero, quelli che risulteranno, qualora la perizia fosse contestata, in base alla C.T.U. e non quindi quelli attribuiti dalle vigenti tabelle condominiali conseguenza di errore e pertanto disporre la revisione o la modifica ex art. 69 n° 1 disp. Att. c.c.; b) per l'effetto, accertare e dichiarare che la quota di competenza della società attrice nel predetto condominio è pari a millesimi 103,49, o comunque accertarne e dichiararne la misura minore rispetto a quella oggi attribuita dalle vigenti tabelle anche a seguito di apposita C.T.U. In via istruttoria, con ogni riserva di ulteriori istanze nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., si chiede sin d'ora l'ammissione di C.T.U. per la determinazione dei valori delle predette porzioni immobiliari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

avv. L. Aldo Pagano

